

CAPITOLATO TECNICO

Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di recupero, trasporto, stoccaggio temporaneo, smaltimento di carcasse di cinghiale rinvenute sul territorio ai fini del contrasto alla diffusione della peste suina africana (p.s.a) nei territori della Regione Liguria individuati come "Zona di restrizione I" e "Zona di restrizione II" per un periodo di sei mesi (con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi).

Sommario

<i>1 – Oggetto.....</i>	<i>3</i>
<i>2– Decorrenza e durata del servizio</i>	<i>4</i>
<i>3 – Importo presunto complessivo</i>	<i>4</i>
<i>4 – Condizioni e modalità del servizio.....</i>	<i>4</i>
<i>5 – Aggiudicazione.....</i>	<i>6</i>
<i>6 - Modalità di presentazione dell’offerta economica.....</i>	<i>8</i>
<i>7 - Documentazione da allegare.....</i>	<i>13</i>
<i>8 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità.....</i>	<i>13</i>
<i>9 – Obbligazioni specifiche del appaltatore.....</i>	<i>14</i>
<i>10 – Requisiti del Personale e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro</i>	<i>14</i>
<i>11 – Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro</i>	<i>15</i>
<i>12 – Inadempimenti e penalità.....</i>	<i>17</i>
<i>13 – Clausola risolutiva espressa</i>	<i>18</i>
<i>14 – Risoluzione</i>	<i>19</i>
<i>15 – Risoluzione anticipata del contratto d’appalto</i>	<i>21</i>
<i>16 – Recesso</i>	<i>21</i>
<i>17 – Garanzia, danni, responsabilità civile e polizza assicurativa</i>	<i>22</i>
<i>18 – Referente dell’Appaltatore</i>	<i>23</i>
<i>19 – Subappalto.....</i>	<i>23</i>
<i>20 – REVISIONE PREZZI E MODIFICHE DEL CONTRATTO EX ART. 60 E 120 DEL D.LGS. N. 36/2023</i>	<i>24</i>
<i>21 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento</i>	<i>25</i>
<i>22 – Riservatezza. Obblighi sulla protezione dei dati</i>	<i>25</i>

1 – Oggetto

1. Il presente Capitolato Tecnico è relativo ad una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di recupero, trasporto, stoccaggio temporaneo di carcasse di cinghiale rinvenute sul territorio e a seguito di abbattimenti per depopolamento e loro smaltimento ai fini delle disposizioni di contrasto alla diffusione della peste suina africana (P.S.A.) nei territori delle Aziende Sanitarie della Liguria.
2. I territori interessati dal servizio sono sia quelli individuati come Zona di restrizione II che quelli individuati come Zona di restrizione I come definite dall'art. 5 e 6 allegati I e II Del Reg. UE 2023/594 e successive modifiche e integrazioni che attualmente ricomprendono i territori di Area 2, Area 3, Area 4, Area 5 di ATS).
3. La procedura comprende due lotti:
 - a. Lotto 1: carcasse di suidi selvatici rinvenute sul territorio di competenza e suidi domestici segnalati come sospetti di peste suina africana. Rientrano nel suddetto lotto le carcasse abbattute per depopolamento per pubblica incolumità dal Nucleo di Vigilanza Regionale faunistica ambientale in condizioni di indifferibile urgenza e le carcasse di cinghiali abbattute da coadiutori al controllo e risultate positive agli accertamenti diagnostici per p.s.a.
 - b. Lotto 2: Sottoprodotti di origine animale derivanti dalle operazioni di macellazione dei cinghiali destinati ad autoconsumo, abbattuti in zone di restrizione I e II ai sensi del Reg. UE 2023/594. L'attivazione è subordinata al reperimento dei fondi specifici ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023.
4. Con l'aggiudicatario del lotto oggetto di gara ATS Liguria stipula un'unica Convenzione, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999, conforme allo Schema di Convenzione – Allegato.
5. ATS Liguria in qualità di soggetto che attiva la procedura di affidamento incarico per l'avvio di un sistema centralizzato regionale di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento delle carcasse di cinghiale rinvenute o abbattute nelle zone renderà operativo l'appalto mediante l'emissione di ordinativo di fornitura.
6. Il presente capitolato nell'arco del proprio periodo di vigenza con ATS Liguria sarà valido ed utilizzabile anche da altri Enti pubblici siti sul territorio ligure (Comuni, Aree Sanitarie, Enti Parco, AATCC) nel caso contribuiscano con fondi propri ad estendere quantitativamente la richiesta di servizio sul proprio territorio, rispetto a quanto preventivato nel presente capitolato e previo affidamento incarico aggiuntivo.

2– Decorrenza e durata del servizio

1. Il servizio dovrà iniziare entro e non oltre 10 giorni dalla data di emissione e notifica dell'ordinativo di fornitura all'Aggiudicatario.
2. Il contratto avrà durata di almeno 6 (sei) mesi, salvo proroga per ulteriori 6 mesi. Potrà essere inoltre prorogato a condizioni invariate, mediante formali provvedimenti, esclusivamente per il tempo necessario al completamento di nuova procedura di gara atta ad individuare un nuovo aggiudicatario e comunque non oltre ulteriori 180 giorni. In caso di esaurimento dei fondi stanziati di cui all'art. 3 l'affidamento potrà essere risolto in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso alcuno.

3 – Importo presunto complessivo

L'importo presunto **del servizio per il lotto 1:**

- per un periodo di almeno 6 (sei) mesi è di **196.510,00 €= IVA esclusa;**

L'importo presunto **del servizio per il lotto 2:**

- per un periodo di almeno 6 (sei) mesi è di **59.115,00 €= IVA esclusa. L'attivazione è subordinata al reperimento dei fondi specifici ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023.**

4 – Condizioni e modalità del servizio

Il rinvenimento sul territorio ligure di carcasse di cinghiale è segnalato telefonicamente o via posta elettronica alle Strutture competenti delle Aree della ATSL da privati cittadini, Nucleo Regionale di vigilanza faunistico ambientale della Regione Liguria, altri Enti o Forze dell'Ordine.

Il Veterinario Dirigente o Specialista Ambulatoriale che prende in carico la segnalazione, in servizio ordinario o in turno di Pronta disponibilità, acquisisce tutte le informazioni del caso e attiva il servizio oggetto del presente capitolato contattando la ditta appaltatrice ad un numero telefonico stabilito e fornendo alla stessa i dati necessari a reperire la carcassa sul territorio.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative e sulla base delle informazioni acquisite il Veterinario decide se l'intervento sul luogo del rinvenimento debba essere effettuato soltanto da Personale della ditta appaltatrice oppure congiuntamente ad un proprio sopralluogo.

Se il Veterinario effettua il sopralluogo potrà procedere con l'esecuzione dei campionamenti per Peste suina africana immediatamente sul posto oppure successivamente presso i locali messi a disposizione dalla ditta appaltatrice.

La ditta appaltatrice provvede al recupero delle carcasse di cinghiale in qualunque ambiente vengano reperite, sia questo urbano, extraurbano o boschivo, comprese le zone impervie non accessibili con automezzi, nonché al trasporto ed allo stoccaggio temporaneo delle stesse. L'effettuazione delle prestazioni di recupero dovrà avvenire entro 12 ore dalla segnalazione e comunque, in casi straordinari di motivata indifferibile urgenza, nel più breve tempo possibile.

Il servizio dovrà essere garantito 365 giorni all'anno, 24 ore su 24.

La finalità del servizio è quella di consentire che le carcasse vengano rimosse dal territorio, vengano sottoposte ai dovuti prelievi di materiale organico per i successivi accertamenti diagnostici per P.S.A. che verranno effettuati c/o la sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (I.Z.S.), e vengano infine smaltite tramite termodistruzione o in impianti di trasformazione termica nel rispetto delle norme igienico sanitarie e nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg. CE n. 1069/2009 e ss.mm.ii e del Reg. UE n. 2023/594 e ss.mm.ii.

Lotto 1: Oltre al recupero di carcasse rinvenute sul territorio, il servizio riguarda anche il ritiro, trasporto e stoccaggio temporaneo di cinghiali abbattuti a seguito di attività per interventi di pubblica incolumità e il ritiro di lotti di carcasse di animali abbattuti in corso di attività di depopolamento, temporaneamente stoccati presso le strutture identificate di cui all. 1 dell'Ordinanza del commissario straordinario alla PSA n. 7/2025 e risultati tutti o taluni positivi agli accertamenti diagnostici sulla peste suina africana. Il recupero delle carcasse avviene in questo caso nelle strutture identificate individuate dalla ASL. Lo smaltimento delle stesse è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa in essere. Il servizio prevede anche il ritiro direttamente presso la sede della ditta appaltatrice di carcasse consegnate e trasportate da mezzi e/o contenitori registrati (in termini ordinari o di deroga) di Enti o Forze dell'Ordine e soggetti autorizzati dall'Autorità competente, provvedendo in questo caso alla verifica della presenza della documentazione relativa alla tracciabilità in ingresso e allo stoccaggio temporaneo, durante il quale verranno effettuate le operazioni di campionamento da parte del Personale Veterinario. Il servizio comprende anche la messa a disposizione di idonei locali, attrezzature, personale, per lo svolgimento delle attività di prelievo dei campioni biologici dalle carcasse.

Lotto 2: Il servizio riguarda il ritiro, trasporto e stoccaggio temporaneo, e invio allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (SOA), esiti dell'attività di autoconsumo dei capi risultati negativi al test PSA presso punti di raccolta come individuati da DGR 485/2025 . Il ritiro dei SOA avverrà presso i siti individuati dalla ASL, in collaborazione con AATTCC, Comuni e la ditta incaricata del recupero, in un numero non superiore a 10 per singolo ATC, entro 24 ore dalla comunicazione da parte del responsabile del sito, indicativamente settimanalmente. L'attivazione è subordinata al reperimento dei fondi specifici ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023.

Per l'esecuzione del servizio la ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente disporre di:

- Atto di riconoscimento definitivo rilasciato ai sensi dell' art. 24 del Reg. CE 1069/09;
- Personale formato, dotato di adeguati D.P.I., che applichi tutte le norme di biosicurezza previste dai dispositivi normativi di contenimento della P.S.A e che supporti il veterinario presente, deputato al campionamento, nelle operazioni di movimentazione della carcassa esaminata;

- Strumenti, attrezzature, rilevatore elettronico delle coordinate geografiche (GPS) per individuare il punto di rinvenimento della carcassa, sistemi di identificazione individuale ed incontrovertibile delle carcasse, nonché prodotti disinfettanti che consentano di operare in condizioni di biosicurezza e nel rispetto delle disposizioni di contenimento della diffusione della P.S.A.;
- Contenitori a tenuta all'interno dei quali sistemare le carcasse, idonei ad evitare la contaminazione ambientale;
- Automezzi e/o contenitori registrati al trasporto di materiale di categoria 1 (Reg. CE 1069/2009 – Reg. UE 142/2011);
- Gli automezzi devono essere individualmente equipaggiati con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale; la documentazione elettronica del movimento deve essere conservata per un periodo di almeno due mesi dal movimento della partita.
- Celle frigorifere idonee allo stoccaggio di materiale di categoria 1 (Reg. CE 1069/2009 – Reg. UE 142/2011) che dovranno essere presenti sul territorio ligure in zona di restrizione PSA;
- Celle e spazi separati e identificati ove stoccare le carcasse dei cinghiali provenienti dalle differenti Aree - ATSL, che dovranno essere presenti sul territorio ligure in zona di restrizione PSA;
- Locali dotati almeno di tavolo in acciaio inox, lavello con acqua calda e fredda, piano di appoggio da mettere a disposizione del Personale Veterinario per l'esecuzione dei prelievi di campioni biologici. I locali dovranno essere provvisti dei materiali necessari alla effettuazione dei prelievi e di DPI e disinfettanti/ presidi medico chirurgici di provata efficacia virucida. L'Appaltatore curerà apertura, chiusura, pulizia, sanificazione e terrà a proprio carico ogni spesa di gestione. I locali dovranno essere situati nel territorio di competenza della Liguria;
- Possibilità di accesso a locale spogliatoio e servizi igienici da parte del Personale Veterinario afferente alle Aree - ATSL.
- Registro informatizzato riportante le richieste d'intervento ricevute e gli interventi conseguentemente eseguiti, riportante almeno: data, ora, luogo dell'intervento con indicazione delle coordinate geografiche, numero di carcasse ritirate, identificativo delle carcasse, data di ritiro delle carcasse, periodo di stoccaggio, conferimento allo smaltimento delle carcasse, peso delle carcasse smaltite. Questi dati andranno regolarmente trasmessi con cadenza mensile alle SS competenti di ATS Liguria all'indirizzo di posta elettronica sanitaanimale@asl2.liguria.it; sanita.animale@asl3.liguria.it; sanita.animale@asl4.liguria.it; sanita.animale@asl5.liguria.it; prevenzione@regione.liguria.it.
Il Registro dovrà consentire la verifica dei dati utilizzati per la fatturazione.

5 – Aggiudicazione

L'aggiudicazione, a lotto, avrà luogo ai sensi dell' art. 108 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 ossia secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi massimi attribuibili:

QUALITA': 70 Punti
PREZZO: 30 Punti

Determinazione del punteggio relativo alla qualità:

L'operatore economico redige un progetto operativo di max 30 fogli (carattere 12, interlinea 1,5) in cui descrive:

- modalità di svolgimento del servizio
- elenco del personale che sarà impiegato con relativo curriculum;
- automezzi ed attrezzature che saranno utilizzate per recupero e trasporto delle carcasse;
- ubicazione, numero e caratteristiche delle celle frigorifere;
- collocazione geografica, arredi, planimetrie del locale autoptico.

La valutazione degli elementi tecnico qualitativi avverrà secondo i criteri sotto precisati:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ LOTTO 1		Max 70
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PESI
▪ <u>Progetto – Max 20 punti</u> Descrizione delle modalità operative e gestionali da adottarsi nell'intera filiera del servizio oggetto del presente capitolato, dal momento del ricevimento della richiesta di intervento, alla fase di smaltimento. Descrizione del registro informatizzato.	Q1	20
▪ <u>Personale – Max 10 punti</u> Elenco del personale impiegato, delle relative esperienze lavorative dello stesso nell'ambito dell'attività oggetto del servizio, delle conoscenze e della formazione con particolare riferimento alla biosicurezza.	Q1	10
▪ <u>Automezzi e attrezzature – Max 10 punti</u> Identificazione ed elenco degli automezzi utilizzati indicando le dotazioni degli stessi (gru, etc.), delle attrezzature da utilizzare per il recupero degli animali, da utilizzarsi in particolare per il recupero di carcasse in zone impervie e di difficile accesso, dei prodotti disinfettanti utilizzati, nonché della strumentazione elettronica (GPS).	Q1	10
▪ <u>Celle frigorifere di stoccaggio – Max 10 punti</u> Valutazione delle caratteristiche tecniche, del numero e della collocazione prevista, in relazione alla funzionalità del servizio.	Q1	10
▪ <u>Locale da destinare ad esami necroscopici – Max 20 punti</u> Valutazione delle caratteristiche dei locali (collocazione geografica all'interno del territorio regionale, planimetrie, dotazione arredi e attrezzature).	Q1	20
	TOTALE	70

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ LOTTO 2	Max 70
---	---------------

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PESI
▪ <u>Progetto – Max 30 punti</u> Descrizione delle modalità operative e gestionali da adottarsi nell'intera filiera del servizio oggetto del presente capitolato, dal momento del ricevimento della richiesta di ritiro, alla fase di smaltimento. Descrizione del registro informatizzato.	Q1	30
▪ <u>Personale – Max 20 punti</u> Elenco del personale impiegato, delle relative esperienze lavorative dello stesso nell'ambito dell'attività oggetto del servizio, delle conoscenze e della formazione con particolare riferimento alla biosicurezza.	Q1	20
▪ <u>Automezzi e attrezzature – Max 10 punti</u> Identificazione ed elenco degli automezzi utilizzati indicando le dotazioni degli stessi (gru, etc.), delle attrezzature da utilizzare per il recupero degli sottoprodotti derivati dalla macellazione per autocnsumo dei cinghiali, dei prodotti disinfettanti utilizzati, nonché della strumentazione elettronica (GPS).	Q1	10
▪ <u>Celle frigorifere di stoccaggio – Max 10 punti</u> Valutazione delle caratteristiche tecniche, del numero e della collocazione prevista, in relazione alla funzionalità del servizio.	Q1	10
	TOTALE	70

Determinazione del punteggio relativo all'offerta economica

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

Verranno attribuiti punti 30 all'offerta formulata con il massimo ribasso percentuale e, per le restanti offerte, si procederà applicando le formule indicate nel Disciplinare di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto e/o per ragioni di pubblico interesse.

In seguito all'avvenuta aggiudicazione, è previsto un periodo di prova pari a 90 giorni, decorrente dall'inizio dell'aggiudicazione.

6 - Modalità di presentazione dell'offerta economica

Nell'offerta economica dovrà essere indicata la percentuale di ribasso sull'importo presunto complessivo biennale che dovrà essere composto dalle seguenti voci Iva esclusa:

LOTTO 1:

- recupero di cinghiali rinvenuti morti, trasporto e stoccaggio carcasse nelle zone di restrizione della P.S.A. a seguito di ricerca attiva e passiva **€ 356,00/per ogni intervento** (indipendentemente dal numero di carcasse recuperate) (1);
- Ritiro carcasse cinghiali c/o la sede di abbattimento e/o l'eventuale sito di stoccaggio temporaneo dislocato sul territorio, trasporto e stoccaggio temporaneo di cinghiali abbattuti a seguito di attività di depopolamento e non destinati ad autoconsumo (n° interventi anche riferiti a più carcasse.) – **€ 180,00 / ad intervento**;
- Ritiro c/o la sede di abbattimento e/o l'eventuale sito di stoccaggio temporaneo dislocato sul territorio, trasporto e stoccaggio temporaneo di cinghiali abbattuti a seguito di attività di depopolamento inclusi i lotti costituiti da uno o più carcasse di cinghiali abbattuti da coadiutori al controllo, stoccate presso strutture identificate e risultate positive agli accertamenti diagnostici per psa– **€ 180,00 / ad intervento** (anche riferito a più carcasse)¹;
- Ritiro c/o la sede della ditta appaltatrice per lo stoccaggio temporaneo di carcasse di cinghiale rinvenute nel territorio ligure, – **€ 20,00 a consegna (numero acquisizione anche plurime)**;
- Trasporto presso impianto di cat. 1 a Centro di smaltimento autorizzato **€ 550,00 a trasporto** (trasporto minimo 1000 Kg);
- Costo di smaltimento delle carcasse “a peso”, secondo quanto indicato dalla normativa in essere: **€ 0,60 a Kg.**;
- Allestimento e gestione sala autoptica, - **€ 2.000,00/mese**;
- Giornate di apertura (ore 4/die) della sala autoptica - **€ 10,00/a giornata**.
- Contributo per pronta disponibilità festivi -**€ 1.000,00/mese**

LOTTO 2:

- Recupero, trasporto e stoccaggio di SOA esiti di autoconsumo da carcasse **presso i punti di ritiro € 60,00 ad intervento (anche riferito a più carcasse)².**;
- Trasporto presso impianto di cat. 1 a Centro di smaltimento autorizzato **€ 550,00 a trasporto** (trasporto minimo 1000 Kg);
- Costo di smaltimento delle carcasse “a peso”, secondo quanto indicato dalla normativa in essere: **€ 0,60 a Kg.**

¹ La tariffa a base d'asta si applica per le attività svolte dalle 07.00 alle 20.00 365 gg/anno. Per le attività svolte dalla 20.01 alle 6.59 potrà essere applicato un ulteriore 20% alle voci sopra indicate. Nei casi in cui i territori di ASL 1 siano classificati come Zone di restrizione I e II, il corrispettivo del recupero sarà incrementato del 20% così come per il recupero delle carcasse dai territori della ASL 5 classificati come Zone di restrizione I e II, salvo che non siano disponibili celle frigorifere e locali di stoccaggio anche in tali zone

² La tariffa a base d'asta si applica per le attività svolte dalle 07.00 alle 20.00 365 gg/anno. Per le attività svolte dalla 20.01 alle 6.59 potrà essere applicato un ulteriore 20% alle voci sopra indicate. Nei casi in cui i territori di ASL 1 siano classificati come Zone di restrizione I e II, il corrispettivo del recupero sarà incrementato del 20% così come per il recupero delle carcasse dai territori della ASL 5 classificati come Zone di restrizione I e II, salvo che non siano disponibili celle frigorifere e locali di stoccaggio anche in tali zone

Entrambe le offerte devono tenere conto degli oneri necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e della protezione dei lavoratori impiegati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Si riassume di seguito il dettaglio delle condizioni economiche:

Basi d'asta Lotto 1					
	Nome del servizio offerto	quantitativo annuo interventi	unità misura	base d'asta indicativa unitaria (IVA esclusa)	base d'asta indicativa per voce (IVA esclusa)
A	Recupero cinghiali rinvenuti morti, trasporto e stoccaggio carcasse nelle zone di restrizione della P.S.A. a seguito di ricerca attiva e passiva	90	per intervento	€ 356,00	€ 32.040,00
B	Ritiro carcasse cinghiali c/o la sede di abbattimento e/o l'eventuale sito di stoccaggio temporaneo dislocato sul territorio, trasporto e stoccaggio temporaneo di cinghiali abbattuti a seguito di attività di depopolamento e non destinati ad autoconsumo (n° interventi anche riferiti a più carcasse.)	850	per interventi/anno	€ 180,00	€ 153.000,00
B2	Ritiro c/o la sede di abbattimento e/o l'eventuale sito di stoccaggio temporaneo dislocato sul territorio, trasporto e stoccaggio temporaneo di cinghiali abbattuti a seguito di	330	Per intervento	180,00	€ 59.400,00

	attività di depopolamento inclusi i lotti costituiti da uno o più carcasse di cinghiali abbattuti da coadiutori al controllo, stoccate presso strutture identificate e risultate positive agli accertamenti diagnostici per PSA				
C	Ritiro c/o la sede della ditta appaltatrice per lo stoccaggio temporaneo di carcasse di cinghiale rinvenute nel territorio ligure	24	per acquisizioni/ anno	€ 20,00	€ 480,00
D	Trasporto presso impianto di cat. 1 a Centro di smaltimento autorizzato (trasporto minimo 1000 Kg)	105	Per trasporto	550,00	57.750,00
E	Costo di smaltimento delle carcasse "a peso", secondo quanto indicato dalla normativa in essere	90.000,00	Kg	€ 0,60	€ 54.000,00
F	Allestimento e gestione sala autoptica	12	Per mese	€ 2.000,00	€ 24.000,00
G	Giornate di apertura (ore 4/die) della sala autoptica	35	a giornata	€ 10,00	€ 350,00
H	Contributo per pronta disponibilità festivi	12	Per mese	€ 1.000,00	€ 12.000,00
	Totale 1 anno				€ 393.020,00

Basi d'asta Lotto 2					
	Nome del servizio offerto	quantitativo annuo interventi	unità misura	base d'asta indicativa unitaria (IVA esclusa)	base d'asta indicativa per voce (IVA esclusa)
A	Recupero, trasporto e stoccaggio di SOA esiti di autoconsumo da carcasse presso i punti di ritiro (anche riferito a più carcasse)	1.000	Per intervento	60,00	60.000
B	Costo di smaltimento delle carcasse “a peso”, secondo quanto indicato dalla normativa in essere: € 0,60 a Kg	800	KG	0,60	€ 480,00
C	Trasporto presso impianto di cat. 1 a Centro di smaltimento autorizzato a trasporto (trasporto minimo 1000 Kg);	105	Per trasporto	550,00	57.750,00
	Totale 1 anno				€ 118.230,00

A corredo dell'offerta economica l'Operatore economico partecipante dovrà quantificare, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008, gli oneri della sicurezza presentando idonea documentazione, volta a comprovare che il valore economico offerto sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza. Gli oneri suddetti quindi, compresi nell'offerta, devono essere indicati a parte e NON ESSERE SOGGETTI AL RIBASSO.

7 - Documentazione da allegare

La Ditta dovrà allegare alla domanda di partecipazione la sottoelencata documentazione (in aggiunta a quella indicata nel decreto di indizione):

1. Copia dell'Autorizzazione al trasporto di sottoprodotti di categoria 1 (Reg. CE 1069/2009 – Reg. UE 142/2011) per ciascun mezzo/contenitore impiegato ed elenco degli automezzi utilizzati;
2. Copia dell'Autorizzazione allo stoccaggio di sottoprodotti di categoria 1 (Reg. CE 1069/2009 – Reg. UE 142/2011) per la cella frigorifera in uso.
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull'impianto che sarà utilizzato per lo smaltimento per i sottoprodotti di categoria 1 con indicazione dell'autorizzazione allo smaltimento dei sottoprodotti di categoria 1.
4. Copia dell'atto di riconoscimento ai sensi dell'art. 24 Reg. Ce 1069/2009 dell'impianto di trasformazione, qualora lo stabilimento svolgesse esclusivamente attività di magazzinaggio dovrà essere allegata anche copia dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'impianto che sarà utilizzato per la termodistruzione/trasformazione termica dei sottoprodotti di categoria 1 riportante anche gli estremi dell'atto di riconoscimento.

8 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le responsabilità civili e penali qualora, senza preventiva autorizzazione degli organi competenti e ad insaputa dell'Azienda, il carico degli animali venga dirottato in strutture non autorizzate.
2. Sono a carico del Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
3. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto della Convenzione di Fornitura.
4. Le prestazioni contrattuali debbono essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Appaltatore. In ogni caso, l'Appaltatore si

obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di ATSLiguria, o, comunque di ATS LIGURIA/CRAS, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.
6. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ATS LIGURIA/CRAS e ATS Liguria da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Competono al DEC i poteri di vigilanza e controllo sulla qualità ed il buon andamento del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa vigente. ATS Liguria di concerto con il GOT regionale istituito con DGR 956 2023 verificherà eventuali criticità segnalate dal DEC per l'individuazione di eventuali soluzioni organizzative.

9 – Obbligazioni specifiche del appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga in particolare a:
 - a. prestare i servizi oggetto della procedura di gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito negli Atti di gara;
 - b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a ATS LIGURIA/CRAS di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nella Convenzione e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - c. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. L'Appaltatore si impegna a predisporre e trasmettere a ATS LIGURIA/CRAS, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione del servizio.

10 – Requisiti del Personale e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Per l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità) adeguato per numero e qualifica professionale.
2. Il personale dovrà essere provvisto di dispositivi di protezione individuali e adottare le misure di biosicurezza impartite dall'Autorità Sanitaria e dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino di riconoscimento .

3. Dovrà inoltre essere provvisto di rilevatore di coordinate geografiche (GPS) al fine di procedere in occasione di ogni intervento all'individuazione del punto di rinvenimento della carcassa.
4. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.
5. L'Appaltatore nell'espletamento del servizio ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche ed esonerando il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, sia contrattuale sia extracontrattuale.
6. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione e da ogni qualificazione giuridica ivi compresa la forma cooperativa.
7. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
8. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
9. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
10. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
11. L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

11 – Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
3. L'Appaltatore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
 - a. formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
 - b. controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
 - c. disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Appaltatore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
 - d. curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
 - e. informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.
4. L'Appaltatore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro all'interno degli enti sanitari; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.
5. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, ATS LIGURIA/CRAS non ha redatto il DUVRI Preliminare (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere di ogni Amministrazione contraente, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., valutare, all'atto dell'emissione dell'OdF, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'indizione della presente gara; qualora l'Ente ritenga sussistere detti rischi da interferenza dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il relativo D.U.V.R.I. che sarà allegato all'OdF quale parte integrante dello stesso. Detto D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Appaltatore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

12 – Inadempimenti e penalità

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l' Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere ad ATS Liguria tempestiva comunicazione e documentazione comprovante il caso, od imputabili ATS Liguria, in ogni caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e di inosservanza delle norme del presente capitolato ed inadempienza ai patti contrattuali, potranno essere applicate penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio ed al ripetersi delle manchevolezze. A titolo puramente esemplificativo, le manchevolezze che possono dare motivo di penalità sono:
 - trasporti effettuati non in conformità agli obblighi contrattuali (penalità prevista € 200,00);
 - inosservanza dei giorni e degli orari concordati per l'intervento (penalità prevista € 300,00);
 - sospensione del servizio (penalità prevista € 500,00 per ogni giorno naturale e consecutivo);
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penalità previste nel presente capitolato, saranno contestati all'Appaltatore dal Committente su segnalazione delle Strutture competenti di ATS Liguria, ufficio preposto alla verifica della corretta esecuzione del servizio. L'Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte ad insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, ovvero non vi sia stata risposta nel termine suddetto, saranno applicate all'Appaltatore le penali indicate nel presente articolo. Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenute mediante rivalsa sul deposito cauzionale. L'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione. Nel caso in cui la cauzione non sia sufficiente a coprire le penalità o non si sia ancora provveduto al suo reintegro, le penalità saranno detratte dall'importo delle fatture relativa al periodo in cui le inadempienze si sono verificate.
3. E' sempre e comunque fatta salva la facoltà di ATS Liguria, di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.
4. Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio, ATS Liguria, si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all'Appaltatore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.
5. In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, il Committente potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. per fatto e colpa

dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Appaltatore da parte di ATS Liguria (da inviare per conoscenza anche a ATS LIGURIA/CRAS) o da ATS LIGURIA/CRAS; il Appaltatore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ATS Liguria, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penali è addebitato sul corrispettivo delle fatture da liquidare o sul deposito cauzionale, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia di esecuzione, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione del stesso nel suo originario ammontare

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Il Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ATS Liguria e/o di ATS LIGURIA/CRAS a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. ATS LIGURIA/CRAS in caso di reiterati inadempimenti del Appaltatore, segnalati alla stessa da ATS Liguria, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
10. ATS LIGURIA/CRAS, per quanto di sua competenza, può applicare al Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate da ATS Liguria. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso ATS LIGURIA/CRAS ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o ATS Liguria, di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Appaltatore per il risarcimento del danno.

13 – Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. ATS Liguria può risolvere di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Appaltatore, nei seguenti casi:
 - a. applicazione di penali da parte di ATS Liguria per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del Contratto;

- b. ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - c. reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - d. gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
 - e. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - f. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi dell'articolo "Garanzia. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - g. mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
 - h. perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti nell'Allegato tecnico del presente Capitolato;
 - i. indisponibilità non temporanea o impossibilità del servizio;
 - j. casi previsti dall'art. 122, comma 2, D. Lgs. 36/2023
 - k. transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010
 - l. risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di ATS LIGURIA/CRAS.
4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali ATS LIGURIA/CRAS e/o Alisa non abbiano ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Appaltatore di qualsivoglia natura.
5. Nel caso di risoluzione ATS LIGURIA/CRAS e/o ATS Liguria si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di esigere dal Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

14 – Risoluzione

1. La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore consentirà a ATS Liguria, di risolvere il contratto con semplice preavviso, che sarà inviato alla controparte a mezzo lettera raccomandata AR, di incamerare il deposito cauzionale a titolo di penalità e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all'inadempimento.
2. Il contratto si risolverà di diritto in caso di:
 - sospensione del servizio,
 - perdita requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento del servizio,
 - frode,
 - mancata reintegrazione del deposito cauzionale,

- cessione del contratto o della ditta non autorizzata per iscritto dal committente (salvo il caso di cessione di ramo d'azienda, fusione o scissione e fatta salva l'applicazione dell'art 2558, comma 2 c.c.), cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta. In caso di fallimento dell'Appaltatore il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni del Committente verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale. In caso di liquidazione, scioglimento o cessazione dell'Appaltatore o di cambiamento della ragione sociale il committente avrà diritto di recedere o di pretendere la continuazione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova Impresa che subentrerà, così come il committente riterrà di decidere, sulla base dei documenti che la nuova Impresa sarà tenuta a fornire. Nel caso in cui il committente opti di recedere dal contratto incamererà il deposito cauzionale e procederà a nuova gara,
 - subappalto non autorizzato,
 - reiterate applicazioni di penalità.
3. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto del Committente di affidare a terzi il servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente. A quest'ultimo saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni dell'Appaltatore. Nel caso di minore spesa nulla competerà all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
 4. Salvo quanto previsto all'art. 12 "Clausola Risolutiva Espressa", in caso di inadempimento del Appaltatore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione di fornitura, ATS LIGURIA/CRAS ha la facoltà di comunicare all'Appaltatore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, ATS LIGURIA/CRAS ha la facoltà di considerare risolta di diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Appaltatore è tenuto al risarcimento del danno.
 5. In caso di inadempimento del Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, ATS Liguria ha la facoltà di comunicare all'Appaltatore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, Alisa ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, ATS Liguria resta obbligata per la restante parte del proprio Contratto.
 8. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, ATS LIGURIA/CRAS e/o ATS Liguria hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa.

9. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Appaltatore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di ATS LIGURIA/CRAS al risarcimento dell'ulteriore danno.
12. Resta inteso che ATS LIGURIA/CRAS e/o ATS Liguria, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione.
13. ATS LIGURIA/CRAS, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Appaltatore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

15 – Risoluzione anticipata del contratto d'appalto

1. In deroga ai termini stabiliti nel formale atto contrattuale relativamente alla durata del servizio, il rapporto contrattuale potrà essere risolto in qualunque momento dietro semplice preavviso di giorni trenta, qualora sopravvengano motivi di pubblica necessità o interesse di ATS Liguria senza diritto alcuno da parte dell'appaltatore di pagamento di indennizzi o compensi di sorta all'infuori del corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente eseguite prima della cessazione del servizio.
2. Il rapporto s'intenderà risolto di diritto anche in caso di fallimento dell'appaltatore.
3. Il contratto potrà essere infine risolto con un preavviso di giorni quindici da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., nei casi di prolungata o frequente cattiva esecuzione del servizio.
4. Qualora il servizio non venga attuato secondo le condizioni del presente capitolato l'ATS Liguria procederà alla contestazione scritta degli addebiti alla Ditta, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
5. Nell'ipotesi in cui la Ditta, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente ovvero dopo due contestazioni scritte, il contratto potrà essere risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dall'ATS Liguria.

16 – Recesso

1. ATS LIGURIA/CRAS ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC dell'Appaltatore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. il deposito contro l'Appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Appaltatore;

- b. la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Appaltatore medesimo;
- c. la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico dell'Appaltatore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d. per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.-159/2011 ATS LIGURIA/CRAS ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti dalla informativa antimafia.

- 2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la ATS LIGURIA/CRAS e per ATS Liguria, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.
- 3. ATS LIGURIA/CRAS ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art. 123 D.Lgs. n. 36/2023.
- 4. In tutti i casi di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte di ATS Liguria delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.
- 6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.
- 7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Appaltatore. La comunicazione di recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Appaltatore prima dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da ATS LIGURIA/CRAS e/o da ATS Liguria, ai sensi dell'art. 13.

17 – Garanzia, danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Committente o di terzi, in virtù dell'esecuzione del presente servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, dovrà stipulare una polizza assicurativa con primaria Compagnia a beneficio dell'Azienda contraente e dei terzi per l'intera durata del servizio a copertura del rischio per responsabilità civile della medesima nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente servizio. Detta polizza, sulla quale il committente esprimerà il preventivo gradimento, dovrà tenere indenne il Committente, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare all'Azienda Sanitaria, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente servizio, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, da trattamento dei dati personali ecc. Il massimale della polizza assicurativa, ammontante a minimo € 3.000.000,00, si intende per ogni evento dannoso o sinistro purché sia reclamato entro 24 mesi successivi alla cessazione delle attività del presente servizio e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione. La polizza dovrà garantire il Committente anche in caso di colpa grave dell'assicurato, di non osservanza da parte dell'Appaltatore di norme di legge e/o di sicurezza ed in special modo di quanto previsto dal D Lgs. n. 196/03.
3. Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale contrattuale e dunque, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si intenderà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

18 – Referente dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà comunicare alle Strutture Competenti di ATS Liguria - indirizzo di posta elettronica sanita.animale@asl5.liguria.it; sanita.animale@asl3.liguria.it; sanitaanimale@asl2.liguria.it; sanita.animale@asl4.liguria.it; prevenzione@regione.liguria.it; prima dell'inizio del servizio, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica a cui inoltrare le richieste d'intervento, ogni variazione degli stessi dovrà essere immediatamente comunicata.
2. L'Appaltatore dovrà inoltre comunicare all'ATS Liguria, l'indirizzo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio Referente (e di un suo sostituto), responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria.
3. Il Referente dell'Appaltatore sarà responsabile del corretto svolgimento delle operazioni ed assicurerà un contatto continuo con i dipendenti dell'ATS Liguria deputati al controllo dell'andamento del servizio.

19 – Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 119 D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Appaltatore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ATS Liguria, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare a ATS Liguria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività
4. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.
5. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ATS LIGURIA/CRAS. Qualora il Appaltatore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della ATS LIGURIA/CRAS risolvere la Convenzione.

20 – REVISIONE PREZZI E MODIFICHE DEL CONTRATTO EX ART. 60 E 120 DEL D.LGS. N. 36/2023

1. Per l'ipotesi che la durata del contratto si estenda oltre l'anno, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto stesso si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 209/2024, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% accertata dall'ISTAT degli indici dei prezzi di cui all'art. 60 comma 3, lettera b) e successive tabelle di cui all'allegato II.2 bis, introdotto dall'art. 86 del D.Lgs. 209/2024.

Si applicano gli indici individuati in funzione del CPV indicato da SUAR. Per il presente oggetto di gara, la SUAR ha individuato il CPV 90511000-2 "Servizi di raccolta di rifiuti". L'indice ISTAT individuato nella Tabella D3 prevede quali indici ISTAT di riferimento quelli di seguito elencati, con l'indicazione del sistema di pesi in percentuale, determinato ai fini della ponderazione da SUAR, in quanto ritenuto maggiormente adeguato a rappresentare l'oggetto dei servizi:

CPV e descrizione: 90511000-2 "Servizi di raccolta di rifiuti		
Tipo Indice	ATECO / ECOICOP	Peso %
PC: prezzi al consumo	[00ST] indice generale senza tabacchi	5%
PPS: prezzi alla produzione dei servizi	[494] trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	25%
IR: indici di retribuzione	[38] attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali	70%

In mancanza di indici disaggregati, si applica il riferimento all'indice generale dei prezzi al consumo (FOI). Non sono previsti meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo, di cui all'art. 60 comma 2 bis del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 209/2024.

21 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione di fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), inserito nel PIAO e il Codice di Comportamento dei dipendenti di ATS Liguria. In ogni caso, il Fornitore partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.
3. Il Fornitore, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 36/2023. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
4. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Atto lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

22 – Riservatezza. Obblighi sulla protezione dei dati

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Capitolato.
2. L'Operatore economico, al momento della stipula del contratto, sarà nominato Responsabile dei dati personali e sensibili, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie all'espletamento del servizio, e sarà pertanto tenuto ad adeguarsi alla normativa europea.
3. In particolare, in ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dal D. Lgs. n. 196/2003 "Codice della privacy italiano" e s.m.i., relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario ai fini della designazione quale Responsabile del trattamento dei dati, ex artt. 28 del Regolamento Europeo ed in osservanza del principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento Europeo, gli Operatori economici partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle seguenti specifiche, procedure e tutele, volte alla protezione dei dati, della dignità, delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo, nonché della valutazione di impatto privacy.
4. Nella specie, dovranno essere oggetto di espressa specificazione:

- a) le finalità perseguite nel trattamento dati, quali precisate dalla Stazione appaltante, garantendo il rispetto delle medesime e illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi in tale ipotesi, ad illustrare e produrre atti e garanzie necessarie volti ad informare previamente l'interessato nel caso di ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui i dati saranno raccolti e garantendo un trattamento conforme al dettato normativo;
 - b) l'impegno a non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, senza la previa esplicita autorizzazione del titolare ovvero degli eventuali adempimenti di legge;
 - c) l'assunzione dell'obbligo di gestire i diritti degli interessati e le relative banche dati nei termini di legge;
 - d) l'impegno a comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre cinque giorni, preferibilmente via P.E.C. ovvero per posta elettronica ordinaria indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati, le richieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al fine di consentire all'Azienda Sanitaria di adempiere agli obblighi stabiliti dalla normativa europea;
 - e) la circostanza dell'aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorità, che trattano i dati in parola, un patto di riservatezza, individuando altresì, per ciascuno di essi o per categoria, uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in relazione alle funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico;
 - f) l'assunzione dell'obbligo di osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le disposizioni del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza organizzative e tecniche idonee adottate.
5. L'inadempimento di quanto disposto ai singoli punti da a) a f) comunque verificatosi, costituisce inadempimento grave, causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo il ristoro di eventuali danni inerenti a e/o derivanti da tali violazioni e l'obbligo di segnalazione al Garante per la protezione dei dati.
6. L'esercizio di tale facoltà è effettuato con comunicazione scritta unilaterale a carattere recettizio.
7. Le presenti disposizioni prevalgono su eventuali clausole contrattuali contrastanti.
8. L'Appaltatore sarà tenuto al rispetto delle norme contenute nel Reg. UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.